

INTRODUZIONE

N. Peace Without Justice, in collaborazione con AIDOS (l'Associazione delle donne italiane per lo sviluppo) e sette organizzazioni africane, ha iniziato la prima fase della campagna internazionale "Stop FGM!" il 10 dicembre 2002. Questa campagna è stata lanciata a Bruxelles con la presentazione di un appello, firmato da più di uno centinaio di personalità internazionali, contro le mutilazioni genitali femminili (MGF). Questa prima fase è stata concepita allo scopo di sensibilizzare le opinioni pubbliche, africane ed arabe, in favore dell'abbandono delle MGF, rafforzando ed approfondendo le collaborazioni, già in corso, tra le diverse organizzazioni africane ed internazionali di lotta contro le MGF. Due anni di lavoro, che sono giunti, nel giugno 2003, alla consultazione Afro-araba di esperti del Cairo, sugli strumenti legali per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili. I governi ed i rappresentanti delle società civili dei 28 paesi africani ed arabi più colpiti dalle MGF, raggiunti dai rappresentanti delle tre principali religioni, si sono trovati in accordo profondo sulla necessità di una sospensione immediata di queste pratiche nocive e pericolose; accordo ribadito, da una serie di raccomandazioni, nella "dichiarazione del Cairo". Appena dopo questa Consultazione di Esperti del Cairo, l'11 luglio 2003, l'Unione africana adottava un Protocollo alla Carta africana dei Diritti dell'Uomo, a Maputo, Mozambico. Il Protocollo di Maputo copre una vasta gamma di diritti della donna: l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di cui è spesso vittima, il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità ed alla sicurezza fisica della sua persona, la protezione della donna in occasione dei conflitti armati, il diritto all'istruzione ed alla formazione, i diritti economici ed alla dignità sociale, come pure i diritti alla salute ed alla riproduzione. Inoltre l'articolo 5 del Protocollo di Maputo prevede espressamente la condanna ed il divieto di qualsiasi tipo di Mutilazione Genitale Femminile.

L'adozione di questo documento, e gli effetti positivi che potrebbe avere per il continente africano, incoraggia a lavorare strettamente con i partner ed amici in Africa e nei paesi arabi, allo scopo di creare il più ampio consenso possibile intorno a questo protocollo, che richiede la ratifica di 15 paesi per entrare in vigore.

Grazie ai generosi contributi finanziari dell'UNICEF e del governo italiano, siamo ora passati alla seconda fase della campagna "Stop FGM!", che riguarda la creazione di un quadro politico, legale e sociale per l'abbandono delle MGF, passando per la rapida entrata in attuazione del protocollo di Maputo. Questa seconda fase è stata lanciata nel settembre 2004 alla Conferenza Internazionale di Nairobi, in partenariato con il governo del Kenia e l'ONG keniana AMWIK - che raccoglie le donne della stampa e dei mass media del Kenia - sostenuti da numerose organizzazioni ed istituzioni internazionali. Come al Cairo, molte centinaia di rappresentanti governativi e della società civile della regione hanno approvato una dichiarazione finale. Una

dichiarazione con la quale confermavano il loro impegno di promuovere il ruolo e la partecipazione della donna, in tutti i settori della vita civile e politica.

Siamo convinti che il lavoro politico nel quale i governi ed i cittadini si impegnano in modo pubblico, sviluppando programmi e strategie per l'abbandono delle MGF, rappresenta uno strumento prezioso ed efficace. Con l'entrata rapida in vigore del Protocollo di Maputo, possono contribuire alla creazione di un piano d'azione per l'Africa ed il Medio Oriente, dove sempre più si riconosce che i diritti dell'uomo - ed in particolare quelli della donna – così come lo stato di diritto, sono una necessità assoluta e non un lusso.

Continuiamo la ricerca di compagni di viaggio, in questo cammino verso un mondo dove i diritti dell'uomo saranno rispettati e protetti. Ed è dunque con grande piacere che vi contribuiamo, mediante questo opuscolo sul Protocollo di Maputo, che ne contiene il testo, ampliato con documenti complementari ed esplicativi.

Siamo convinti che rappresenti uno strumento di lavoro dei più utili, soprattutto per quelli che restano certi, come noi, che non esiste alcuna pratica tradizionale nociva, per quanto antica, che possa essere abbandonata, perché finalmente nasca una nuova generazione di donne, uguali in diritti e in dignità

Gennaio 2005

N. PEACE WITHOUT JUSTICE

BRIEFING SUL PROTOCOLLO di MAPUTO

Questa breve relazione tratta la terminologia relativa ai trattati internazionali e le

varie tappe che un trattato deve superare prima della sua applicazione.

Nel corso dei negoziati che riguardano il suo contenuto, un trattato internazionale deve generalmente superare tre tappe di base: l'adozione, la firma e la ratifica/adesione.

L'adozione significa che il testo del trattato è stato in anticipo negoziato ed approvato, senza comunque che gli Stati membri abbiano accettato legalmente di esservi legati. È al seguito di questa adozione che un trattato diventa generalmente aperto alla firma. Un trattato può essere adottato, sia con voto, come fu il caso dello statuto di Roma per la Corte Penale Internazionale, sia per consenso, come lo fu il protocollo di Maputo, adottato da 53 Capi di stati e di governi dell'Unione africana, l'11 luglio 2003, al vertice Africano di Maputo, in Mozambico.

Un trattato sarà aperto alla firma per un periodo precisato nel trattato stesso o, se nessuna data è precisata, fino a che sia applicato. Ad esempio, lo statuto di Roma poteva essere firmato fino al 31 dicembre 2000. Oltre a questa data, gli Stati non potevano più accontentarsi di firmarlo, ma dovevano obbligatoriamente ratificarlo o accedervi. Per quanto riguarda il Protocollo di Maputo, nessun termine è stato fissato per la sua firma. Per questo, gli Stati potranno firmarlo fino a quando non entrerà in applicazione.

La firma del trattato significa, per uno Stato, che dovrà liberarsi di quelle leggi che andrebbero contro l'oggetto del trattato o dei suoi obiettivi, anche se lo Stato non è formalmente forzato dai termini del trattato. Ad esempio, per quanto riguarda il Protocollo di Maputo, se uno Stato lo firma, allora egli deve revocare ogni legge discriminatoria verso le donne. Dato che il protocollo di Maputo richiede 15 ratifiche per entrare in vigore e che nessun termine è precisato per la sua firma, gli Stati possono ancora firmarlo.

La ratifica interviene dopo la firma (o contemporaneamente a questa).

Rappresenta la volontà di uno Stato di essere legalmente legato al trattato. L'adesione comporta le stesse conseguenze legali - cioè lo Stato si impegna a essere legalmente legato al trattato - ma interviene dopo che il trattato sia già entrato in vigore, o che il termine per la firma sia scaduto. Generalmente, la ratifica interviene quando i suoi strumenti legali sono depositati dall'entità designata come agente dal trattato. Nel caso del Protocollo di Maputo, l'agente designato è il Presidente della Commissione dell'Unione africana. Generalmente, lo Stato firmatario ha il diritto di emettere riserve, ciò che deve fare nello stesso tempo del deposito degli strumenti di ratifica. Tuttavia, lo Stato non sarà autorizzato ad emettere riserve, quando (a) il trattato lo proibisce espressamente, sia per quanto riguarda l'integrità del suo testo (è il caso dello statuto di Roma, nel suo articolo 120), sia riguardante articoli specifici. O quando (b) le riserve emesse sono incompatibili con l'oggetto del

trattato o il suo obiettivo.

**PROTOCOLLO della CARTA AFRICANA dei DIRITTI dell'UOMO
e dei POPOLI RELATIVO ai DIRITTI delle DONNE**

gli STATI MEMBRI al PRESENTE PROTOCOLLO:

CONSIDERANDO che l'articolo 66 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli prevede l'adozione di protocolli o accordi particolari in caso di bisogno, di completare le disposizioni della carta, e che la conferenza dei capi di Stato e di governo della Organizzazione dell'unità africana, riunita nella sua Trentunesima sessione ordinaria ad Addis Abeba (Etiopia) nel giugno 1995, ha ratificato, con la sua risoluzione AHG/Res. 240 (XXXI), la raccomandazione della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli di elaborare un protocollo sui diritti della donna in Africa;

CONSIDERANDO INOLTRE che l'articolo 2 della carta africana dei diritti Dell'uomo e dei popoli proibisce tutte le forme di discriminazione fondate Sulla razza, l'etnia, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale e sociale, la fortuna, la nascita o qualsiasi altra situazione;

CONSIDERANDO INOLTRE che l'articolo 18 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli richiede a tutti gli Stati membri di eliminare qualsiasi modulo di discriminazione nei confronti delle donne e garantire la tutela dei diritti della donna, come stipulati nelle dichiarazioni e convenzioni internazionali;

OSSERVANDO che gli articoli 60 e 61 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli riconoscono gli strumenti regionali ed internazionali relativi ai diritti dell'uomo e le pratiche africane conformi alle norme internazionali relative ai diritti dell'uomo e dei popoli, come principi di riferimento importanti per l'applicazione e l'interpretazione della Carta africana;

RICORDANDO che i diritti della donna sono riconosciuti e garantiti da tutti gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici così come ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione a riguardo delle donne ed il suo Protocollo facoltativo, la Carta africana dei Diritti e del Benessere del Bambino e tutte le altre convenzioni e patti internazionali relativi ai diritti della donna in quanto diritti umani, inalienabili, interdipendenti ed indivisibili;

RICORDANDO ANCHE la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul ruolo della donna nella promozione della pace e

della sicurezza;

SOTTOLINEANDO che i diritti della donna ed il suo ruolo essenziale nello sviluppo sono ribaditi nei piani d'azione delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (1992), i diritti dell'uomo (1993), la popolazione e lo sviluppo (1994), e lo sviluppo sociale (1995);

RIAFFERMANDO il principio della promozione dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne come ribadito nell'Atto costitutivo dell'Unione africana, il nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa, le dichiarazioni, risoluzioni e decisioni pertinenti che sottolineano l'impegno degli stati africani a garantire la piena partecipazione delle donne africane allo sviluppo dell'Africa come partner uguali;

NOTANDO INOLTRE che la Piattaforma d'Azione Africana e la Dichiarazione di Dakar del 1994 e la Piattaforma d'Azione di Pechino e la Dichiarazione del 1995 chiamano tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite che hanno assunto l'impegno solenne di attuarle, ad adottare misure concrete per prestare una più grande attenzione ai diritti umani della donna per eliminare tutte le forme di discriminazione e di violenza fondate sul sesso;

RICONOSCENDO il ruolo determinante delle donne nella preservazione dei valori africani basati sui principi d'uguaglianza, di pace, di libertà, di dignità, di giustizia, di solidarietà e di democrazia.

AVENDO A CUORE le risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni, decisioni, convenzioni ed altri strumenti regionali e provinciali aventi per obiettivo l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e la promozione dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne,

PREOCCUPATI dal fatto che in dispetto della ratifica con la maggioranza degli Stati MEMBRI della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e di tutti gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, e dell'impegno solenne assunto da questi stati di eliminare tutti i tipi di discriminazione e di pratiche nocive a riguardo delle donne, la donna in Africa continua ad essere oggetto di discriminazioni e di pratiche nocive;

FERMAMENTE CONVINTI CHE tutte le pratiche che ostacolano o compromettono la crescita normale ed influiscono sullo sviluppo psico-fisico delle donne e delle ragazze, devono essere condannate ed eliminate;

DETERMINATI a garantire la promozione, la realizzazione e la tutela dei diritti delle donne per permettere loro di usufruire interamente di tutti i loro diritti umani;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si intende con

- a) "Atto costitutivo", l'Atto costitutivo dell'Unione africana;
- b) "Carta Africana", la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;
- c) "Commissione africana", la Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli;
- d) "Conferenza", la conferenza dei Capi di Stato e di governo dell'Unione africana;
- e) "Discriminazione in relazione alle donne", qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o ogni trattamento differenziato fondati sul sesso, e che hanno per scopo o per effetto di compromettere o vietare il riconoscimento, il piacere o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dalla loro situazione matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita;
- f) "Stati Membri", gli stati partecipanti al presente protocollo;
- g) "Donne" le persone di sesso femminile, comprese le ragazze;
- h) "NEPAD", nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa, creato dalla conferenza;
- i) "pratiche nocive", qualsiasi comportamento, atteggiamento o pratica che lede negativamente i diritti fondamentali delle donne, come il diritto alla vita, alla sanità, all'istruzione, alla dignità ed all'integrità fisica;
- j) "UA", l'Unione africana;
- k) "violenza nei confronti delle donne", ogni atto perpetrato contro le donne che causa o che possa causare alle donne un pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la minaccia di intraprendere tali atti, l'imposizione di restrizioni o la privazione arbitraria delle libertà fondamentali, sia nella vita privata o nella vita pubblica, in tempo di pace, in situazione di conflitto o di guerra.

Articolo 2

Eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

1. Gli Stati Membri combattono la discriminazione nei confronti delle donne, in tutti i suoi moduli, adottando le misure idonee ai piani legislativi, istituzionali ed altri. A tale riguardo, si impegnano a:

- a) iscrivere nella loro costituzione ed altri strumenti legislativi, se ciò non è ancora fatto, il principio dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne, ed a garantirne l'applicazione effettiva;
- b) adottare e ad attuare effettivamente le misure legislative e regolamentari adeguate, comprese quelle che proibiscono e che reprimono tutte le forme di discriminazione e di pratiche nocive che compromettono la salute ed il benessere generale delle donne;
- c) integrare le preoccupazioni delle donne nelle loro decisioni politiche, legislazioni, piani, programmi ed attività di sviluppo come pure in tutti gli altri settori della vita;
- d) adottare misure correttive e positive nei settori in cui discriminazioni di diritto e di fatto nei confronti delle donne continuano ad esistere;
- e) sostenere le iniziative locali, nazionali, regionali e continentali che mirano a sradicare tutte le discriminazioni nei confronti della donna.

2. Gli Stati Membri si impegnano a modificare gli schemi e modelli di comportamento socioculturali della donna e dell'uomo con l'istruzione del pubblico tramite le strategie d'informazione, d'istruzione e di comunicazione, in attesa di giungere all'eliminazione di tutte le pratiche culturali e tradizionali nocive e di qualsiasi altra pratica fondata sull'idea d'inferiorità o di superiorità dell'uno o l'altro sesso, o sui ruoli stereotipati della donna e dell'uomo.

Articolo 3

Diritto alla dignità

1. Qualsiasi donna ha diritto al rispetto della dignità inerente all'essere umano, al riconoscimento ed alla tutela dei suoi diritti umani e legali.
2. Qualsiasi donna ha diritto al rispetto della sua persona ed al libero sviluppo della sua personalità
3. Gli Stati Membri adottano ed attuano le misure idonee in vista di proibire ogni sfruttamento delle donne o ogni trattamento che deteriora al loro riguardo.
4. Gli stati parti adottano ed attuano le misure idonee per garantire la tutela del diritto della donna al rispetto della sua dignità e la sua protezione contro qualsiasi forma di violenza, in particolare la violenza sessuale e verbale.

Articolo 4

Diritto alla vita, all'integrità ed alla sicurezza

1. Qualsiasi donna ha diritto al rispetto della sua vita, della sua integrità fisica ed alla sicurezza della sua persona. Ogni tipo di sfruttamento, di punizione e di trattamento inumano o di degrado deve essere vietato.
2. Gli Stati Membri si impegnano ad adottare misure idonee ed effettive per:
 - a) adottare e rafforzare le leggi che proibiscono qualsiasi violenza nei confronti delle donne, compresi i rapporti sessuali non desiderati o forzati, che abbiano luogo in privato o in pubblico;
 - b) adottare qualsiasi altra misura legislativa, amministrativa, sociale, economica ed altra in attesa di prevenire, reprimere e sradicare qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne;
 - c) identificare le cause e le conseguenze delle violenze contro le donne ed adottare misure idonee per prevenirle ed eliminarle;
 - d) promuovere attivamente l'istruzione alla pace attraverso programmi d'insegnamento e di comunicazione sociale con l'obiettivo di sradicare gli elementi contenuti nelle credenze e gli atteggiamenti tradizionali e culturali, delle pratiche e stereotipi che legittimano ed inaspriscono la persistenza e la tolleranza della violenza nei confronti delle donne;

- e) reprimere gli autori della violenza nei confronti delle donne e realizzare programmi in previsione della loro riabilitazione;
- f) organizzare meccanismi e servizi accessibili per garantire l'informazione, la riabilitazione e la compensazione effettiva delle donne vittime delle violenze;
- g) prevenire e condannare il traffico di donne, perseguire gli autori di questo traffico e proteggere le donne più esposte questo rischio.
- h) proibire ogni esperienza medica o scientifica sulle donne senza il loro consenso con cognizione di causa;
- i) stanziare risorse di bilancio adeguate per l'attuazione ed il seguito delle azioni che mirano a prevenire e sradicare le violenze contro le donne;
- j) assicurarsi che, nei paesi in cui esiste ancora, la pena di morte non sia pronunciata nei confronti della donna incinta o che allatta ;
- k) assicurarsi che le donne e gli uomini usufruiscano di un accesso uguale alle procedure di determinazione dello statuto di profughi e che le donne rifugiate usufruiscano della tutela totale e delle prestazioni garantite nei termini del diritto internazionale dei profughi, ivi compreso il rilascio di documenti d'identità ed altri documenti.

Articolo 5

Eliminazione delle pratiche nocive

Gli Stati Membri proibiscono e condannano tutte le forme di pratiche nocive che ledono negativamente i diritti umani delle donne e che sono contrari alle norme internazionali.

Gli Stati Membri adottano tutte le misure legislative e non per sradicare queste pratiche ed in particolare:

- a) sensibilizzare tutti i settori della società sulle pratiche nocive con campagne e programmi d'informazione, d'istruzione formale ed informale e di comunicazione;
- b) proibire con misure legislative unite a sanzioni, qualsiasi tipo di mutilazione genitale femminile, la scarificazione, la medicalizzazione delle mutilazioni genitali femminili e tutte le altre pratiche nocive;
- c) portare il sostegno necessario alle vittime delle pratiche nocive garantendo loro i servizi di base, come i servizi sanitari, l'assistenza giuridica e giudiziaria, i consigli, l'inquadramento adeguato come la formazione professionale per permettere loro di assumersi le responsabilità;

d) proteggere le donne che corrono il rischio di subire le pratiche nocive o qualsiasi altro tipo di violenza, d'abuso e d'intolleranza.

Articolo 6 Matrimonio

Gli Stati Membri veglino perché l'uomo e la donna usufruiscano di diritti uguali e siano considerati come partner uguali nel matrimonio. A tale riguardo, gli Stati Membri adottano le misure legislative idonee per garantire che:

a) nessun matrimonio è concluso senza il pieno e libero consenso delle due parti;

b) l'età minima di matrimonio per la ragazza è di 18 anni;

c) la monogamia è incoraggiata come forma preferito di matrimonio. I diritti della donna nel matrimonio e in seno alla famiglia ivi compreso in relazioni coniugali poligamiche sono difesi e mantenuti;

d) qualsiasi matrimonio, per essere riconosciuto legalmente, deve essere concluso per iscritto ed essere registrato conformemente alla legislazione nazionale;

e) i due coniugi scelgono, di comune accordo, il loro regime matrimoniale ed il loro luogo di residenza;

f) la donna sposata ha il diritto di conservare il suo nome, utilizzarlo a suo modo, separatamente o congiuntamente con quello del marito;

g) la donna sposata ha il diritto di conservare la sua nazionalità ed acquisire la nazionalità del marito;

h) la donna ha lo stesso diritto dell'uomo in ciò che riguarda la nazionalità dei loro bambini con riserva delle disposizioni contrarie nelle legislazioni nazionali e delle esigenze di sicurezza nazionale;

i) la donna e l'uomo contribuiranno congiuntamente alla salvaguardia degli interessi della famiglia, alla protezione ed all'educazione dei loro bambini;

j) per tutta la durata del matrimonio, la donna ha il diritto di acquisire beni propri, amministrarli e gestirli liberamente.

Articolo 7

Separazione legale , divorzio ed annullamento del matrimonio

Gli Stati Membri si impegnano ad adottare le disposizioni legislative adeguate perché gli uomini e le donne usufruiscano degli stessi diritti in caso di separazione , di divorzio e d'annullamento del matrimonio.

A questo riguardo, vigilano affinché :

a) la separazione legale, il divorzio e l'annullamento del matrimonio siano pronunciati per via giudiziaria

b) l'uomo e la donna abbiano lo stesso diritto di chiedere la separazione di corpo, il divorzio o l'annullamento del matrimonio;

c) in caso di divorzio, d'annullamento del matrimonio o di separazione di corpo, la donna e l'uomo hanno diritti e doveri reciproci di fronte dei loro bambini. In tutti i casi, la preoccupazione principale consiste nel preservare l'interesse del bambino;

d) in caso di separazione di corpo, di divorzio o d'annullamento di matrimonio, la donna e l'uomo hanno il diritto alla divisione equa dei beni comuni acquisiti durante il matrimonio

Articolo 8

Accesso alla giustizia e la uguale tutela davanti alla legge

Le donne e gli uomini usufruiscono di diritti uguali dinanzi alla legge ed usufruiscono del diritto alla difesa ed agli stessi vantaggi della legge. Gli Stati Membri adottano tutte le misure idonee per garantire:

a) l'accesso effettivo delle donne all'assistenza ed ai servizi giuridici e giudiziari;

b) l'appoggio alle iniziative locali, nazionali, regionali e continentali che mirano a dare alle donne l'accesso all'assistenza ed ai servizi giudiziari;

c) la creazione di strutture educative adeguate prestando un'attenzione particolare alle donne e sensibilizzando tutti gli strati della società ai diritti della donna;

d) la formazione degli organi incaricati dell'applicazione della legge a tutti i livelli perché possano interpretare ed applicare effettivamente l'uguaglianza dei diritti tra l'uomo e la donna;

e) una rappresentazione equa delle donne nelle istituzioni giudiziarie e quelle incaricate dell'applicazione della legge;

f) la riforma delle leggi e pratiche discriminatorie in attesa di promuovere e proteggere i diritti della donna.

Articolo 9

Diritto di partecipazione al processo politico ed alla fase decisionale

1. Gli Stati Membri intraprendono azioni positive specifiche per promuovere la gestione partecipe e la partecipazione paritetica delle donne nella vita politica dei loro paesi, attraverso un'azione affermativa ed una legislazione nazionale e di altre misure tali da garantire che:

a) le donne possano partecipare a tutte le elezioni senza alcuna discriminazione;

b) le donne siano rappresentate in parità con gli uomini ed a tutti i livelli, nei processi elettorali;

c) le donne siano partner uguali degli uomini a tutti i livelli dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo dello Stato.

2. Gli Stati Membri garantiscano una rappresentazione ed una partecipazione, significative ed efficace delle donne a tutti i livelli delle fasi decisionali

Articolo 10

Diritto alla pace

1. Le donne hanno diritto ad un'esistenza pacifica ed hanno il diritto di partecipare alla promozione ed al mantenimento della pace.

2. Gli Stati Membri adottano tutte le misure idonee per garantire una sempre maggiore partecipazione delle donne:

a) ai programmi di educazione alla pace ed alla cultura della pace;

b) ai meccanismi ed ai processi di prevenzione, di gestione e di regolamento dei conflitti a livello locale, nazionale, regionale, continentale ed internazionale;

c) ai meccanismi locali, nazionali, regionali, continentali ed internazionali di presa di decisioni per garantire la tutela fisica, psicologica, sociale e giuridica dei richiedenti asilo, profughi, rimpatriati e deportati, in particolare le donne;

d) a tutti i livelli dei meccanismi di gestione dei campi ed altri luoghi d'asilo per i rifugiati, profughi, rimpatriati e deportati, in particolare le donne;

e) in tutti gli aspetti della pianificazione, della formulazione e dell'attuazione dei programmi di ricostruzione e di riabilitazione post-conflitti.

3. Gli Stati Membri adottano le misure necessarie per ridurre sensibilmente le spese militari a favore dello sviluppo sociale in generale, e della promozione delle donne in particolare.

Articolo 11 **Protezione delle donne nei conflitti armati**

1. Gli Stati Membri si impegnano a rispettare e fare rispettare, le norme del diritto internazionale umanitario applicabili nelle situazioni di conflitti armati che toccano la popolazione, in particolare le donne.

2. Gli Stati Membri devono proteggere conformemente agli obblighi che competono loro ai sensi del diritto internazionale umanitario, proteggere in caso di conflitto armato i civili, comprese le donne, indipendentemente dalla popolazione alla quale appartengono;

3. Gli Stati Membri si impegnano a proteggere le donne che chiedono asilo, rifugiate, rimpatriate o profughe, contro tutti i tipi di violenza, la violazione ed altre forme di sfruttamento sessuale ed assicurarsi che tali violenze siano considerate come crimini di guerra, di genocidio e/o di crimini contro l'umanità e che gli autori di tali crimini siano portati in giudizio dinanzi a tribunali competenti

4. Gli Stati Membri adottano tutte le misure necessarie perché nessun bambino, comprese le ragazze di meno di 18 anni, prenda parte alle ostilità e, soprattutto, che nessun bambino sia arruolato nell'esercito.

Articolo 12 **Diritto all'istruzione ed alla formazione**

1. Gli Stati Membri adottano tutte le misure idonee per:

a) eliminare ogni tipo di discriminazione nei confronti delle donne e garantire la parità delle opportunità e d'accesso in materia d'istruzione e di formazione;

b) eliminare tutti gli stereotipi che perpetuano questa discriminazione nei manuali scolastici, i programmi d'insegnamento ed i mass media;

c) proteggere la donna, in particolare la bambina contro tutte le forme d'abuso, compresa la molestia sessuale nelle scuole ed altri luoghi e prevedere sanzioni contro gli autori di queste pratiche;

d) fare beneficiare le donne vittime d'abuso e di molestie sessuali di consigli e di servizi di riabilitazione;

e) integrare la valutazione generale e l'educazione ai diritti umani a tutti i livelli dei programmi d'insegnamento scolastico compresa la formazione degli insegnanti.

2. Gli Stati Membri adottano misure concrete specifiche al fine di:

a) promuovere l'alfabetizzazione delle donne;

b) promuovere l'istruzione e la formazione delle donne a tutti i livelli ed in tutte le discipline ed in particolare nei settori della scienza e della tecnologia;

c) promuovere l'iscrizione ed il mantenimento delle ragazze a scuola ed in altri centri di formazione e l'organizzazione di programmi a favore delle ragazze che lasciano la scuola prematuramente.

Articolo 13

Diritti economici e protezione sociale

Gli Stati Membri adottano ed attuano misure legislative ed altre misure tendenti a

garantire alle donne la parità delle opportunità in materia d'occupazione, avanzamento nella carriera e accesso ad altre attività economiche. A tal fine, si impegnano a:

a) promuovere l'uguaglianza in materia d'accesso all'occupazione;

b) promuovere il diritto ad una retribuzione uguale degli uomini e delle donne per occupazioni di valore uguale;

c) garantire la trasparenza nell'assunzione, la promozione ed il licenziamento delle donne, combattere e reprimere la molestia sessuale nei luoghi di lavoro;

d) garantire alle donne la libertà di scegliere la loro occupazione e proteggerle contro lo sfruttamento e la violazione da parte dei loro datori di lavoro dei loro diritti fondamentali, come riconosciuti e garantiti dalle convenzioni, le legislazioni ed i regolamenti in vigore;

e) creare le condizioni per promuovere e sostenere i lavori e le attività economiche delle donne, in particolare nel settore informale;

- f) creare un sistema di protezione e d'assicurazione sociale a favore delle donne che lavorano nel settore informale e sensibilizzarle perché vi aderiscano;
- g) definire un'età minima per il lavoro, proibire il lavoro dei bambini che non hanno raggiunto questa età e proibire, combattere e reprimere tutte le forme di sfruttamento dei bambini, in particolare delle ragazze;
- h) adottare misure idonee per valorizzare il lavoro domestico delle donne;
- i) garantire alle donne congedi di maternità adeguati e pagati prima e dopo del parto tanto nel settore privato che nel settore pubblico;
- j) garantire l'uguaglianza nell'imposizione fiscale delle donne e degli uomini;
- k) riconoscere alle donne dipendenti, il diritto di beneficiare delle stesse indennità e vantaggi di quelli assegnati agli uomini dipendenti a favore dei loro coniugi e dei loro bambini;
- l) riconoscere la responsabilità prima dei due genitori nell'istruzione e nello sviluppo dei loro bambini, una funzione sociale nella quale lo Stato ed il settore privato hanno una responsabilità secondaria;
- m) adottare le misure legislative ed amministrative idonee per combattere lo sfruttamento o l'utilizzo delle donne allo scopo di pubblicità a carattere pornografico o comunque degradanti per la loro dignità.

Articolo 14

Diritto alla salute ed al controllo delle funzioni di riproduzione

1. Gli Stati Membri garantiscono il rispetto e la promozione dei diritti della donna alla salute, compresa la salute sessuale e riproduttiva. Questi diritti comprendono:
- a) il diritto di esercitare un controllo sulla loro fecondità;
 - b) il diritto di decidere la loro maternità, del numero di bambini e dell'intervallo fra le nascite;
 - c) la libera scelta dei metodi di contraccezione;
 - d) il diritto di proteggersi ed essere protetto contro le infezioni sessualmente trasmissibili, compreso l' HIV/AIDS;

e) il diritto di essere informate del loro stato di salute e dello stato di salute del loro partner, in particolare in caso di infezioni sessualmente trasmissibili, compreso il HIV/AIDS, conformemente alle norme ed alle pratiche riconosciute a livello internazionale;

f) il diritto all'educazione sulla pianificazione familiare.

2. Gli Stati Membri adottano tutte le misure idonee per:

a) garantire l'accesso delle donne al servizio sanitario adeguato, a costi accessibili ed a distanze ragionevoli, compresi i programmi d'informazione, d'istruzione e di comunicazione per le donne, tenendo in particolare considerazione quelle che vivono in ambienti rurali;

b) fornire alle donne servizi pre e post parto e nutrizionali durante la gravidanza ed il

periodo di allattamento migliorando i servizi esistenti;

c) proteggere i diritti riproduttivi delle donne, particolarmente autorizzando l'aborto medicalizzato, in caso d'aggressione sessuale, di violazione, di incesto e quando la gravidanza mette in pericolo la salute mentale e fisica della madre o del feto

Articolo 15

Diritto alla sicurezza alimentare

Gli Stati Membri garantiscono alle donne il diritto d'accesso ad un'alimentazione sana

ed adeguata. A tale riguardo, adottano le misure necessarie per:

a) garantire alle donne l'accesso all'acqua potabile, alle fonti d'energia domestica, alla terra ed ai mezzi di produzione alimentare;

b) stabilire sistemi d'approvvigionamento e di conservazione adeguati per garantire alle donne la sicurezza alimentare.

Articolo 16

Diritto ad una abitazione adeguata

La donna ha lo stesso diritto dell'uomo di accedere ad un alloggio ed a condizioni

abitative accettabili in un ambiente sano. A tal fine, gli Stati

Membri garantiscono alle donne, indipendentemente dalla loro situazione matrimoniale, l'accesso ad un alloggio adeguato.

Articolo 17

Diritto ad un ambiente culturale positivo

1. Le donne hanno il diritto di vivere in un ambiente culturale positivo e partecipare alla determinazione delle politiche culturali a tutti i

livelli

2. Gli Stati Membri adottano tutte le misure idonee per rafforzare la partecipazione delle donne all'elaborazione delle politiche culturali a tutti i livelli.

Articolo 18

Diritto ad un ambiente sano e vitale

1. Le donne hanno il diritto di vivere in un ambiente sano e vitale

2. Gli Stati Membri adottano le misure necessarie per:

a) garantire una sempre maggiore partecipazione delle donne alla pianificazione, alla gestione ed alla tutela dell'ambiente come pure all'utilizzazione giudiziosa delle risorse naturali a tutti i livelli;

b) promuovere la ricerca e l'investimento nel settore delle fonti di energie nuove e rinnovabili e delle tecnologie adeguate, comprese le tecnologie dell'informazione, agevolare l'accesso ed il controllo alle donne;

c) favorire e proteggere lo sviluppo della conoscenza delle donne nel settore delle tecnologie locali

d) regolamentare la gestione, la trasformazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti domestici;

e) fare in modo che le norme adeguate siano rispettate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti tossici.

Articolo 19

Diritto ad uno sviluppo duraturo

Le donne hanno il diritto di usufruire interamente del loro diritto ad uno sviluppo duraturo. A tale riguardo, gli Stati Membri adottano tutte le misure idonee per:

a) introdurre la dimensione tipo nella procedura nazionale di pianificazione per lo sviluppo;

b) garantire una partecipazione equa delle donne a tutti i livelli della programmazione, della fase decisionale, l'attuazione e la valutazione delle politiche e dei programmi di sviluppo;

c) promuovere l'accesso ed il controllo da parte delle donne alle risorse produttive, come la terra e garantire il loro diritto ai beni;

d) promuovere l'accesso delle donne ai crediti, alla formazione, allo sviluppo delle competenze ed al servizio di divulgazione in ambiente rurale ed urbano allo scopo di garantire loro migliori condizioni di vita e ridurre il loro livello di povertà;

e) tenere conto degli indicatori di sviluppo umano specifici per le donne nell'elaborazione delle politiche e programmi di sviluppo;

f) fare in modo che gli effetti negativi della globalizzazione e dell'attuazione delle politiche e programmi commerciali ed economici siano ridotti al minimo per le donne.

Articolo 20

Diritti della vedova

Gli Stati Membri adottano le misure legali idonee per assicurarsi che la vedova usufruisca di tutti i diritti umani, con l'attuazione delle disposizioni seguenti:

a) la vedova non è sottoposta ad alcun trattamento inumano, umiliante o degradante;

b) dopo il decesso del marito, la vedova diventa d'ufficio la tutrice dei suoi bambini, eccetto se ciò è contrario agli interessi ed al benessere di questi ultimi;

d) la vedova ha il diritto di risposarsi con un uomo di sua scelta.

Articolo 21

Diritto di successione

1 .La vedova ha il diritto ad una parte equa nell'eredità dei beni del suo coniuge

La vedova ha il diritto, indipendentemente dal regime matrimoniale, di continuare ad abitare nel domicilio coniugale. In caso di nuovo matrimonio, conserva questo diritto se il domicilio gli appartiene in proprio o gli è stato attribuito in eredità.

2. Come gli uomini, le donne hanno il diritto di ereditare dei beni dei loro genitori, in parti eque.

Articolo 22

Protezione speciale delle donne anziane

Gli Stati Membri si impegnano a:

a) garantire la protezione delle donne anziane ed

adottare misure specifiche in relazione con le loro necessità fisiche, economiche e sociali come pure il loro accesso all'occupazione ed alla formazione professionale;

b) garantire alle donne anziane , la protezione contro la violenza, compreso l'abuso sessuale e la discriminazione fondata sull'età e garantire loro il diritto di essere trattate con dignità.

Articolo 23

Protezione speciale delle donne minorate

Gli Stati Membri si impegnano a:

a) garantire la protezione delle donne minorate in particolare adottando misure specifiche in relazione con le loro necessità fisiche, economiche e sociali per agevolare il loro accesso all'occupazione, alla formazione professionale e la loro partecipazione alle scelte ;

b) garantire la protezione delle donne minorate contro la violenza, compreso l'abuso sessuale e la discriminazione fondata sull'infermità e garantire il loro diritto di essere trattate con dignità.

Articolo 24

Protezione speciale delle donne in situazione di difficoltà

Gli Stati Membri si impegnano a:

a) garantire la protezione delle donne povere, delle donne capo famiglia, delle donne provenienti dalle popolazioni marginali ed a garantire loro un quadro adeguato alla loro condizione sia in relazione con le loro necessità fisiche, economiche e sociali;

b) garantire la protezione delle donne detenute in stato di gravidanza o che allattano garantendo loro una situazione adeguata alla loro condizione ed il diritto di essere trattate con dignità.

Articolo 25

Risarcimenti

Gli Stati Membri si impegnano a:

a) garantire un risarcimento adeguato a qualsiasi donna i cui diritti e libertà, come riconosciuti nel presente protocollo, sono violati;

b) assicurarsi che tali risarcimenti siano determinati dalle autorità giudiziarie, amministrative e legislative competenti o da parte di qualsiasi altra autorità competente prevista dalla legge.

Articolo 26 **Attuazione e controllo**

1. Gli Stati Membri garantiscono l'attuazione del presente Protocollo a livello nazionale ed inseriscono nei loro rapporti periodici presentati conformemente ai termini dell'articolo 62 della Carta africana, le indicazioni sulle misure legislative o altro, che hanno preso per la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente protocollo.
2. Gli Stati Membri si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ed assegnare le risorse di bilancio adeguate per l'attuazione effettiva dei diritti riconosciuti nel presente Protocollo.

Articolo 27 **Interpretazione**

La Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli è competente per riconoscere le controversie relative all'interpretazione del presente protocollo, che derivano dalla sua applicazione o dalla sua attuazione.

Articolo 28 **Firma, ratifica ed adesione**

1. Il presente Protocollo è presentato alla firma ed alla ratifica degli Stati Membri, ed è aperto alla loro adesione, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica o adesione sono depositati presso il Presidente della Commissione dell'Unione africana.

Articolo 29 **Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entra in vigore trenta (30) giorni dopo il deposito del quindicesimo (15°) strumento di ratifica.
2. In relazione ad ogni Stato Membro che aderisce al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore alla data del deposito, da parte del suddetto Stato, del suo strumento d'adesione.

3. Il Presidente della Commissione dell'Unione africana notifica agli Stati membri dell'Unione africana l'entrata in vigore del presente Protocollo

Articolo 30 **Emendamento e revisione**

1. Ogni Stato Membro può presentare proposte d'emendamento o di revisione del presente Protocollo.
2. Le proposte d'emendamento o di revisione sono presentate, per iscritto, al Presidente della Commissione dell'UA che li comunica agli Stati Membri entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione.
3. La Conferenza dei Capi di Stato e di Governo, dopo parere della Commissione africana, esamina queste proposte entro un termine di uno (1) anno dopo la loro notifica agli Stati Membri, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le proposte d'emendamento o di revisione sono adottate dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo alla maggioranza semplice.
5. L'emendamento entra in vigore, per ogni Stato Membro che l'ha accettata, trenta (30) giorni dopo ricevimento, da parte del Presidente della Commissione del UA, della notifica dell'accettazione.

Articolo 31 **Statuto del presente Protocollo**

Nessuna disposizione del presente Protocollo può influire su disposizioni più favorevoli ai diritti della donna, contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati Membri o in qualsiasi altra convenzione, trattati o accordi regionali, continentali o internazionali, applicabili negli Stati Membri.

Articolo 32 **Disposizione transitoria**

In attesa della messa in atto della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, la Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli è competente per dirimere controversie relative all'interpretazione del presente Protocollo e derivanti dalla sua applicazione o dalla sua attuazione.

Adottato dalla 2a sessione ordinaria
della Conferenza dell'Unione
Maputo, 11 luglio 2003